



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2012, proposto da:

Giuseppe Maria Romano, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Maria Delfino, Alessandro Palasciano, con domicilio eletto presso Alessandro Palasciano in Catanzaro, via A.Turco, 20/A;

contro

Regione Calabria, rappresentato e difeso dagli avv. Mario De Tommasi, Giovanni Spataro, con domicilio eletto presso Giovanni Spataro in Cosenza, via dei Mille Pal.Gallo e De Marco; Aterp; Commissario Straordinario Aterp, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Repice, Giovanna Petrolo, con domicilio eletto presso Saverio Loiero in Catanzaro, via Masciari,3;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera regionale n. 417 del 16/09/2011 avente ad oggetto "ATERP delle Province di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotona e Vibo Valentia - Sospensione Funzioni Direttori Generali e Nomina Commissari Straordinari", nonché del decreto regionale n. 185 del 04/11/2011 con il quale è stata disposta la nomina a Commissario straordinario dell'ATERP di Vibo Valentia del Dr. Antonino Daffinà

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Commissario Straordinario Aterp;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- ad una prima delibazione appare sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo anche per quanto attiene la disposta sospensione del ricorrente dall'incarico di Direttore Generale, in quanto: a) l'attribuzione al giudice ordinario, salvo particolari deroghe, della giurisdizione sul rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (art. 63, primo comma, d.lgs. n. 165/2001), incluse, tra l'altro, le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, sembra giustificarsi in ragione del fatto che tale rapporto, ai sensi dell'art. 2, secondo e terzo comma, del citato d.lgs., è disciplinato dalle norme del diritto civile e, conseguentemente, da quanto stabilito dalle parti attraverso l'esercizio della loro autonomia negoziale (collettiva e individuale); b) ne consegue che la giurisdizione del giudice ordinario sembra doversi limitare alle ipotesi in cui l'Amministrazione eserciti effettivamente i diritti e i poteri (di diritto privato) propri del datore di lavoro; c) nel caso di specie, l'intervento, attraverso la disposta sospensione, sulla posizione lavorativa del ricorrente non è stato esercitato dal datore di lavoro (cioè dall'Aterp), ma dalla Regione, investita per legge del potere di provvedere sulla posizione degli organi apicali dell'ente strumentale; d) in queste particolari ipotesi (in cui altro soggetto pubblico è chiamato a provvedere sulla posizione degli organi apicali di un ente strumentale), sembra plausibile la tesi secondo cui non vi è semplice esercizio

di poteri (privatistici) caratteristici del datore di lavoro, non solo per il - pur non irrilevante - dato "formale" già evidenziato (la Regione non è il datore di lavoro dei soggetti che svolgono le funzioni apicali nell'ambito dell'ente strumentale), ma anche per un dato "sostanziale", legato al fatto che le valutazioni della Regione sembrano assumere un contenuto ulteriore e più articolato rispetto a quelle tipiche del datore di lavoro, involgendo l'esercizio di poteri di natura pubblicistica, rispetto ai quali le posizioni dei soggetti interessati devono qualificarsi come di interesse legittimo;

- il ricorso, ad una prima delibazione, appare fondato, in quanto appaiono insussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'immediato commissariamento dell'ente e l'immediata sospensione del ricorrente dalle funzioni, anche tenuto conto della particolare e non perfettamente comprensibile tempistica procedimentale;

- inoltre, le modalità complessive della procedura, anche in relazione ad altri procedimenti di identica natura avviati nei confronti di altri soggetti titolari di organi di enti collegati alla Regione, sembrano confortare la censura di sviamento di potere sollevata da parte ricorrente;

- le spese della fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) 1) accoglie la domanda incidentale di sospensione; 2) condanna la Regione al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 13 luglio 2012.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere

Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)